

TESTO SENATO	EMENDAMENTI CRUI	PROPOSTA EMENDATIVA (Federico II) attualmente in circolazione nelle varie sedi
Art. 5 (...) 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: (...) d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita` finanziaria, la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita` di personale che eccedono i limiti previsti;		Art. 5 (...) 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: (...) d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita` finanziaria, la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; il piano triennale dovrà, inoltre, tener conto del fatto che ai ricercatori assunti ai sensi della legge 382/80 si applicheranno le norme di cui all'art. 9 comma 4 lettera a-bis) con la determinazione di portare il rapporto numerico fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia al valore di 1 a 2 ateneo per ateneo; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita` di personale che eccedono i limiti previsti;
Art. 9. (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico) (...) 2. Le universita` procedono alla copertura di		Art. 9. (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico) (...) 2. Le universita` procedono alla copertura di

posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri: a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante; b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo; c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c),		posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri: a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante; b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo; c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c),
---	--	---

appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all'interno della lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g); previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo; d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha		appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all'interno della lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g); previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo; d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nel caso di procedure per il
---	--	---

indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali; e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera f); f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), e` deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;</p> <p>g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarita` degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore puo` richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e); h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di		reclutamento di professori di prima e seconda fascia, o un seminario pubblico inerente alle ricerche svolte nel caso di attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali; e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera f); f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), e` deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;</p> <p>g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarita` degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore puo` richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera
---	--	--

apposite convenzioni di durata almeno decennale; i) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c), nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti. 3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri: a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), e` destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;</p> <p>b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), e` coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni. 4. Nei cinque anni successivi all'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri: a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo		e); h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale; i) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c), nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti. 3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri: a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), e` destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo; a1) per i prossimi 15 anni almeno un quarto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), e` destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo ed è destinata ai ricercatori assunti ai sensi della legge 382/80; a2) almeno un decimo dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la
--	--	---

2, comma 3, lettera e), puo` essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicita` all'interno dell'ateneo; b) almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), e` coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'universita` banditrice nei precedenti tre anni. (...)		cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), e` destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;</b></p> <p>b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), e` coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'universita` banditrice nei precedenti tre anni. 4. Nei cinque sei anni successivi all'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri e in accordo con il riequilibrio previsto all'art.5 comma...lettera d): a) una percentuale non superiore a un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e di seconda fascia, la cui copertura e` programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), puo` essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicita` all'interno dell'ateneo; a-bis) una percentuale non superiore ai quattro quinti dei posti di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinata a procedure
--	--	--

		regolamentate da ciascun ateneo per i ricercatori in servizio nell'ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo; b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia e di seconda ed un quinto di quelli di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), e` coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'universita` banditrice nei precedenti tre anni. (...)
Art. 11. (Contratti per attività di insegnamento) 1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. 2. Le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare		Art. 11. (Contratti per attività di insegnamento) 1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. 2. Per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, relative ad insegnamenti di particolare

fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica, ovvero dell'abilitazione costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali i dipartimenti, ovvero le strutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) non dispongano delle necessarie competenze, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica, ovvero dell'abilitazione costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per ciascun dipartimento, ovvero per ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) il numero di contratti per attività di insegnamento affidati ai sensi del presente articolo non può essere superiore a un decimo della somma dei professori di prima e di seconda fascia in servizio.

Art. 12. (Ricercatori a tempo determinato) 1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca. 2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. 3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro. 4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e	Articolo 12 Ricercatori a tempo determinato (...) 2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando. (...) 4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lettera c) i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo. (...) 6. Le università, secondo quanto previsto	Art. 12. (Ricercatori a tempo determinato) 1. Per svolgere attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca delle attività di ricerca e di didattica integrativa per un massimo di trecentocinquanta ore annue. (...) 4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca delle attività di ricerca e di didattica svolte. La valutazione è effettuata da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lettera c) i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo. In questo secondo triennio il ricercatore sarà chiamato a svolgere, in aggiunta ai compiti dichiarati nel comma 1 del presente, articolo anche attività didattica; (...) 6 Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 (4), e in conformità

parametri definiti con decreto del Ministro.

5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

7. Ai ricercatori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

dall'articolo 9, comma 3 (4), e in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto delle stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

7. Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9.

(...)

~~con gli impegni specificatamente assunti all'atto delle stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato i quali abbiano conseguito il rinnovo del contratto secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, ed abbiano altresì conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. coloro fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8.~~ I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati..

(...)

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al **85% del** trattamento iniziale spettante al **ricercatore confermato professore associato** a tempo pieno, **incrementato del 20 per cento.** Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento. **(Nota bene: si arriva a superare di oltre il 10% lo stipendio del professore associato confermato)**

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato. 10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.		destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato. La quota di finanziamento ordinario individuata ai sensi del presente comma è trasferita alla sede prescelta che procede alla stipula del contratto di durata non superiore a un triennio, rinnovabile secondo le modalità di cui al comma 4. L'eventuale rinnovo attiva la chiamata diretta ricercatori a tempo determinato secondo le modalità di cui al comma 6. 10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. (...)

